

Via Nazionale n° 30 – CAP 24060
Tel: 035 822127



Cod.Fisc. /Part. IVA: 02609760166
Fax: 035 820826

UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

*Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo*

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2014



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

*Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 5
Art. 5. Soggetto attivo	pag. 5

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 6
Art. 7. Soggetti passivi	pag. 6
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 7
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 7
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 8
Art. 11. Superficie degli immobili	pag. 8

TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI

Art. 12. Costo di gestione	pag. 9
Art. 13. Determinazione della tariffa	pag. 9
Art. 14. Articolazione della tariffa	pag. 9
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche	pag. 10
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 10
Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 10
Art. 18. Obbligo di dichiarazione	pag. 12
Art. 19. Contenuto e presentazione della dichiarazione inizio dell'occupazione	pag. 12
Art. 20. Variazioni di superfici in corso d'anno	pag. 13
Art. 21. Cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 13



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

Art. 22. Occupanti le utenze domestiche	pag. 14
Art. 23. Scuole statali	pag. 14
Art. 24. Tributo giornaliero	pag. 14
Art. 25. Tributo provinciale	pag. 15

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 15
Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche	pag. 15
Art. 28. Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	pag. 16
Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 16

TITOLO VI – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Funzionario Responsabile	pag. 16
Art. 31. Accertamento	pag. 17
Art. 32. Sanzioni	pag. 17
Art. 33. Riscossione	pag. 18
Art. 34. Interessi	pag. 18
Art. 35. Rimborsi	pag. 18
Art. 36. Somme di modesto ammontare	pag. 18
Art. 37. Contenzioso	pag. 18

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 19
Art. 39. Clausola di adeguamento	pag. 19
Art. 40. Disposizioni transitorie	pag. 19
Art. 41. Disposizioni per l'anno 2014	pag. 19



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria., non avendo inteso l'ente attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio dei comuni dell'Unione Media Val Cavallina.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti ove esistente nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate al punto 1.1.1 della delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, recepita dall'Unione Media Val Cavallina con deliberazione dell'Assemblea n. 3ASS del 29 febbraio 2000, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno.
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si definiscono :

- a) locali - le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte - le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche - le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche - le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto così come previsto nell'art. 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) soffitte accessibili non con scale e dove non sia possibile la permanenza dell'uomo;
- c) le parti di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che non permettano l'uso dell'immobile limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli non pertinenti all'attività.
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia,7



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

d) le superfici degli insediamenti industriali e artigianali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto per la parte relativa all'area dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati, e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono lavorazioni industriali vere e proprie.

I rifiuti prodotti nelle sale di lavorazione industriali saranno considerati sempre rifiuti speciali in considerazione del fatto che in quantità, più o meno estesa, in tutte le sale di lavorazione industriale si formano rifiuti speciali propriamente detti (ad esempio oli esausti) ed anche perché le superfici occupate da macchine non producono rifiuti ordinari.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) allegare la fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

c) allegare la fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi;

d) allegare qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa vigente che il Comune o la ditta affidataria del servizio riterrà opportuno richiedere.

e) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minore o uguale a m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. In caso di affidamento della gestione, riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi al Gestore del servizio, l'affidamento stesso sarà disciplinato in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio dell'Unione Media Val Cavallina, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate secondo la classificazione prevista nelle tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/1999:



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

Attività
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3 - Stabilimenti balneari
4 - Esposizioni, autosaloni, magazzini
5 - Alberghi con ristorante
6 - Alberghi senza ristorante
7 - Case di cura e riposo
8 - Uffici, agenzie, studi professionali
9 - Banche ed istituti di credito
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevo
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, elettricista, pai
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 - Attività industriali con capannoni di produzione
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 - Bar, caffè, pasticceria
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 - Ipermercati di generi misti



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie sopra menzionate viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché agevolmente individuabili.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni (ferma restando la facoltà dell'Ente di concessione delle suddette a seguito di verifica in loco. L'impossibilità di verifica tramite sopralluogo della sussistenza delle condizioni per la loro applicazione comporta il mancato beneficio);
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 19. Contenuto e presentazione della dichiarazione inizio dell'occupazione

1. La dichiarazione deve essere presentata all'Unione Media Val Cavallina o al soggetto a cui sarà affidato eventualmente lo svolgimento del servizio, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ente o dall'eventuale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e messi gratuitamente a disposizione degli interessati. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Per quanto riguarda il numero degli occupanti l'abitazione, l'Ente o il soggetto affidatario del servizio utilizzerà i dati al 1° gennaio di ciascun anno risultanti dai registri tenuti dagli uffici demografici comunali.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale).
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax o e-mail, nel giorno di trasmissione.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici dell'Unione Media Val Cavallina, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 20 Variazioni di superfici in corso d'anno

L'utente è tenuto a presentare apposita denuncia di variazione, entro il termine di 90 giorni dalla data di variazione delle caratteristiche dell'utenza riguardanti le superfici occupate o un diverso utilizzo delle stesse (ad esempio da uso domestico a non domestico o viceversa), da comprovare con idonea documentazione. La variazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.

Art. 21 Cessazione dell'occupazione o detenzione

La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di cessazione di conduzione dei locali. Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'occupazione o conduzione è cessata.

In caso di omessa denuncia di cessazione nel prescritto termine di 60 giorni l'obbligazione tributaria cesserà dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene effettivamente presentata la denuncia di cessazione, se presentata nell'anno in cui è cessata l'occupazione.

In caso di omessa denuncia di cessazione, nei termini di cui sopra, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

Art. 22. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Il tributo viene adeguato a decorrere dal semestre successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti verrà comunicata.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come tariffa fissa + variabile quella applicata ai nuclei familiari con un occupante. Tutto quanto appena specificato è subordinato all'assenza di locazione di detti alloggi.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 23. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita all'Ente ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 24. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo con le modalità e i termini previsti dal tributo stesso.

5. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni disciplinate dal titolo IV.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 32.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

Art. 25. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche, nei seguenti casi:
 - 1.a) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione, pari al **10% della quota variabile**, è subordinata alla presentazione, della dichiarazione di iscrizione e/o di variazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o luogo idoneo al relativo smaltimento.
 - 1.b) abitazioni che distano oltre 250m dal più vicino punto di raccolta. La riduzione, pari al **30% dell'intera quota dovuta**, è subordinata alla richiesta della stessa nella dichiarazione di iscrizione e/o di variazione.
2. La stessa produce effetto così come disciplinato dall'art. 20.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui viene meno la condizione di fruizione.

Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche

A) Riduzioni per utenza non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella **quota variabile, del 30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La stessa produce effetto così come disciplinato dall'art. 20.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui viene meno la condizione di fruizione.

B) Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta se il produttore dimostra di aver avviato al recupero tutti i rifiuti prodotti.
Tale dimostrazione va resa mediante esibizione della seguente documentazione: copia MUD anno precedente (per attività soggette); copia dei registri di carico dell'anno in corso, dei formulari e dei contratti stipulati con i fornitori. La riduzione fruibile è **pari al 70% della parte variabile** della tariffa dovuta.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

C) Riduzioni per cessata attività

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, del 100% (ed eventuale decategorizzazione della quota fissa) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte relative ad attività che abbiano cessato definitivamente - riconsegnato la licenza di esercizio e che siano comprovati dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità - ma abbiano attiva anche solo un'utenza (gas, metano, energia elettrica, acqua, telefono, internet) e/o nei locali vi sia la presenza di qualsiasi genere e quantità di arredi e/o beni di qualsiasi natura.

La riduzione, se dovuta, si applica dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è richiesta e, in ogni caso, non può essere applicata retroattivamente.

Art. 28 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. L'Unione Media Val Cavallina, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti residenti nel territorio dei Comuni aderenti e proprietari della sola abitazione principale, comprese le relative pertinenze, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio finalizzato al pagamento parziale del tributo e della relativa maggiorazione, secondo la seguente tabella:

Se il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è tra i seguenti parametri:	Percentuale di contribuzione a carico del Unione Media Val Cavallina, calcolata sul tributo e maggiorazione:
Da € 0 A € 4.650	35%

Il contributo economico comunale non potrà comunque superare l'importo massimo stabilito in € 100,00 (cento/00).

Gli interessati dovranno presentare, presso l'Ufficio Tributi, apposita domanda, entro e non oltre la data del 30 Novembre di ogni anno, allegando alla stessa la certificazione I.S.E.E. in corso di validità.

Art. 29 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. È consentito applicare più riduzioni previste nel presente regolamento con una percentuale di riduzione massima del tributo pari al 70%.

TITOLO VI – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30. Funzionario Responsabile

1. L'Unione Media Val Cavallina, con delibera di Giunta, designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Unione M.V.C., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 300,00, il contribuente può chiedere la rateizzazioni di pagamento.
4. La rateizzazione del debito totale annuo viene concessa, con provvedimento del Funzionario Responsabile, su istanza del contribuente da presentare entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'avviso di accertamento. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni:

le singole rate avranno scadenza mensile;
per importi fino a € 2.580 max 12 rate mensili
per importi superiori a € 2.580 max 24 rate mensili

5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.
6. La rateizzazione può essere concessa, secondo le modalità sopradette su istanza del contribuente, anche se presentata oltre il termine di scadenza del pagamento indicato nell'avviso di accertamento. In tal caso l'importo da rateizzare riguarderà, oltre all'imposta, gli interessi, la sanzione piena.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vigano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 Riscossione

1. L'Unione M.V.C. riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo nel seguente modo:
 - a) in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, luglio e ottobre con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato all'Unione mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sostitutivo dell' F24 come da norma di legge.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l'Unione M.V.C. non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

Comuni di Vignano S. Martino – Borgo di Terzo – Luzzana
Provincia di Bergamo

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. L'Unione o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del successivo Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 41 Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in dure rate scadenti entro il mese di novembre 2014 e il mese di gennaio 2015.
2. E' consentito il pagamento in un'unica rata scadente entro il mese di novembre 2014.